

Come cambia la nuova previdenza

La pensione di anzianità

Com'è...	...come sarà (dal 1° gennaio 2008)
<p>I requisiti, la decorrenza meglio nota come "finestra", il posticipo del pensionamento, la possibilità di conciliazione con il part time.</p> <p>Requisiti fino al 2007 Prima di aver compiuto l'età prevista per ottenere la pensione di vecchiaia si può ottenere quella di anzianità. E' però necessario aver raggiunto particolari requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti privati e pubblici oppure 40 anni di contribuzione a regime (nel 2004 il requisito alternativo di sola contribuzione, indipendentemente dall'età, è di 38 anni; per i lavoratori dipendenti cosiddetti "precoci" (possesso di almeno un anno di contribuzione tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa) bastano, sempre per il 2004, 35 anni di contributi e 56 anni di età;• 35 anni di contributi e 58 anni di età per gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale), oppure 40 anni di contribuzione. <p>Si ricorda che la pensione di anzianità è stata sostituita dalla prestazione unica di vecchiaia per gli assunti dal 1° gennaio 1996, privi di contribuzione precedente. Per ottenere la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dare le dimissioni (cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero), mentre gli autonomi possono</p>	<p>I requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità e finestre fino al 2007 non cambiano rispetto a quelli attualmente in vigore. Va subito notato che, secondo la riforma, non ancora legge dello Stato, chi prosegue il lavoro pur avendo diritto alla pensione di anzianità può beneficiare del bonus pari al 32,70 per cento della retribuzione imponibile (esente da tasse) per il periodo dal 2004 al 2007. Questo bonus per il momento vale solo per i lavoratori dipendenti del settore privato e dovrà essere disciplinato da un apposito decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) .L'estensione del posticipo del pensionamento di anzianità dal 2004 al 2007 con conseguente bonus (32,70% dello stipendio lordo esente da tasse) ai dipendenti pubblici e statali richiede un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, con le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dal 2008 i requisiti diventano più restrittivi. Eccoli per i lavoratori dipendenti privati e pubblici.- Dal 2008 al 2009 : requisito minimo contributivo di 35 anni (non si considerano i contributivi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata per il raggiungimento dei 35 anni) ed età di 60 anni (questo requisito riguarda i soli uomini, in quanto le donne con 60 anni vanno in pensione di vecchiaia).- Dal 2010 al 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 61 anni.- dal 2014 in poi: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 62 anni.

proseguire l'attività senza doversi cancellare dagli elenchi di categoria (cancellazione dall'albo per i liberi professionisti).

Qualche particolare

Per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione per la pensione di anzianità non si "contano" i contributi figurativi per malattia e quelli relativi all'indennità di disoccupazione indennizzata (questi contributi sono utili, invece, per il conseguimento del requisito alternativo di sola contribuzione , cioè 38 anni nel 2004. Non più di 5 anni di contribuzione figurativa, inoltre, per coloro che iniziano l'assicurazione dal 1° gennaio 1993 , sprovvisti di contribuzione precedente : lo stabilisce l'articolo 15 del Dlgs 503/1992 (Riforma Amato).

Le finestre

Quando il lavoratore ha raggiunto i requisiti utili al pensionamento di anzianità, è necessario attendere la decorrenza di un periodo ulteriore definito "finestra" di uscita, che fissa la decorrenza del trattamento.

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i requisiti entro il primo trimestre dell'anno vanno in pensione dal 1° luglio dello stesso anno (per l'Inpdap 57 anni entro il 30 giugno dell'anno considerato); entro il secondo trimestre la decorrenza è ottobre dello stesso anno (per l'Inpdap 57 anni entro il 30 settembre dell'anno considerato); entro il terzo trimestre il trattamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto dall'aprile dell'anno successivo. Per gli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), invece, se i requisiti sono raggiunti nel primo trimestre dell'anno la pensione scatta dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre la prima finestra utile è quella del 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre si "salta" al 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto dal 1° luglio dell'anno successivo.

In via sperimentale solo per le lavoratrici dipendenti si confermano i requisiti attuali (minimo contributivo di 35 anni ed età di 57 anni) per l'accesso alla pensione di anzianità con la penalizzazione consistente nella liquidazione della pensione con il sistema di calcolo completamente contributivo. Naturalmente, in tutte le predette situazioni vale anche il requisito alternativo di 40 anni di contribuzione (qui sono utili anche i contributi figurativi di malattia e disoccupazione indennizzata per il conseguimento dei 40 anni), indipendentemente dall'età.

Ecco i requisiti per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti).

- **Dal 2008 al 2009**: requisiti minimo contributivo di 35 anni e 61 anni di età .

- **dal 2010 al 2013**: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 62 anni.

- **Dal 2014** in poi: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 63 anni.

Sperimentalmente fino al 31 dicembre 2015 viene confermata solo per le lavoratrici autonome il diritto alla pensione di anzianità con il requisito minimo di 35 e l'età di 58 anni (la pensione , però, verrà liquidata con il sistema contributivo). Anche qui vale il requisito alternativo dei 40 anni di contribuzione prescindendo dall'età.

Finestre per i lavoratori dipendenti

Un'altra misura restrittiva è costituita dal fatto che dal 2008 in poi le finestre da quattro diventano due.

Per i lavoratori dipendenti le future finestre scattano nella maniera seguente: quando la maturazione dei requisiti si verifica nel secondo trimestre dell'anno la finestra è quella del 1° gennaio dell'anno successivo con età pari a 57 anni entro il 31 dicembre; con requisiti perfezionati nel quarto trimestre dell'anno, la finestra è quella del 1°luglio dell'anno successivo. Per il personale del comparto scuola si continuano ad applicare anche dopo il 2007 le disposizioni contenute nell'articolo 59, comma 9, della legge 449/97 (una sola finestra al 1° settembre).

Le finestre per dipendenti pubblici e privati		Le finestre per dipendenti pubblici e privati	
Se i requisiti sono raggiunti entro il	Prima finestra utile	Data maturazione	Data decorrenza pensione requisiti dal
Entro il 1° trimestre dell'anno (gennaio-marzo)	1° luglio dello stesso anno (età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno soltanto nel caso del raggiungimento del diritto con il requisito alternativo contributivo)	Entro il primo semestre dell'anno (gennaio- marzo)	1° luglio dello stesso anno (età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno soltanto nel caso del raggiungimento del diritto con il requisito alternativo contributivo)
Entro il 2° trimestre dell'anno (aprile-giugno)	1° ottobre dello stesso anno(età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre soltanto nel caso del raggiungimento del diritto con il requisito alternativo contributivo)	Entro il secondo trimestre dell'anno (aprile- giugno)	1° ottobre dello stesso anno (età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre soltanto nel caso del raggiungimento del diritto con il requisito alternativo contributivo)
Entro il 3° trimestre dell'anno (luglio-settembre)	1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica	Entro il terzo trimestre dell'anno (luglio- settembre)	1° gennaio dell'anno successivo ,indipendentemente dall'età anagrafica.
Entro il 4° trimestre dell'anno (ottobre-dicembre)	1° aprile dell'anno successivo indipendentemente dall'età anagrafica	Entro il quarto trimestre dell'anno (ottobre- dicembre)	1° aprile dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica

Fonte: Inps

Le finestre per i lavoratori autonomi		Le finestre per i lavoratori autonomi	
Se i requisiti sono raggiunti entro il	Prima finestra utile	Data maturazione	Data decorrenza pensione requisiti dal
Entro il 1° trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno	Entro il primo trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
Entro il 2° trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
Entro il 3° trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo	Entro il terzo trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo
Entro il 4° trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

Fonte: Inps

Trattamento di anzianità e part time

La Finanziaria per il 1997 (legge 662/1996) ha stabilito, con effetto dal 30 settembre 1996, per i lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, la possibilità di ottenere il trattamento pensionistico passando dal tempo pieno al part time (non inferiore a 18 ore a settimana). In questo caso il trattamento pensionistico viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro scelta. Attenzione, però: si tratta di una trasformazione del rapporto con lo stesso datore di lavoro. L'agevolazione non è, infatti, possibile se il lavoratore che vuole andare in pensione stipula un nuovo contratto con un altro datore di lavoro.

In ogni caso la somma fra trattamento pensionistico e retribuzione part time non può superare lo stipendio spettante al lavoratore full time. L'impresa deve però assumere nuovo personale per coprire l'orario "libero" (obbligo non esistente per il settore pubblico).

Posticipo del pensionamento

Il lavoratore dipendente del settore privato ha la facoltà, secondo l'articolo 75 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (previsione di abrogazione nella riforma), di posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità. Il lavoratore che ha raggiunto i requisiti utili deve impegnarsi, all'atto della rinuncia al pensionamento, a posticipare l'accesso almeno di due anni rispetto alla prima finestra utile o fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) se questa si verifica prima della scadenza del biennio. E' anche necessario che il lavoratore rinunci all'accredito contributivo per l'ivs (pensione). Il contratto a tempo determinato stipulato fra datore e lavoratore deve avere una durata minima di due anni (può essere inferiore solo dopo aver effettuato il primo periodo di due anni).

La procedura prevede che il lavoratore comunichi all'istituto previdenziale l'esercizio della facoltà di posticipo del pensionamento, allegando la copia del contratto di almeno due anni stipulato, la dichiarazione di rinuncia alla copertura contributiva per l'ivs e l'impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il periodo di durata del contratto.

Va evidenziato, inoltre, che le finestre sono rigide ma flessibili nel senso che una volta apertesì si può andare in pensione di anzianità quando si vuole anche il mese successivo.

Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 59, comma 9, della legge 449/97 (unica finestra a settembre).

Certificazione del diritto alla pensione di anzianità
E' uno dei punti qualificanti del pacchetto della riforma nel senso che potrà eliminare gli stati di incertezza che aleggiavano attorno al lavoratore una volta raggiunto il diritto alla pensione e che stimolano l'interessato alla corsa alla presentazione della domanda di pensione per paura che una norma successiva possa disporre diversamente. Questo clima di incertezza verrà, perciò, eliminato. Il lavoratore potrà ottenere dall'ente previdenziale di appartenenza (Inps, Inpdap e così via) la "certificazione" della propria posizione previdenziale con l'attestazione del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità. Questo diritto potrà essere esercitato dal lavoratore successivamente, quando vorrà, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa. Naturalmente per i lavoratori in possesso di tale certificazione non si applicano le nuove disposizioni che la riforma introdurrà.

Requisiti per i lavoratori autonomi

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti i requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità sono i seguenti:

- **dal 2008 al 2009**: requisito minimo contributivo di 35 anni ed età di 61 anni, oppure 40 anni di contribuzione con qualsiasi età;
- **dal 2010 al 2013**: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 62 anni, oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;
- **dopo il 2013**: minimo contributivo di 35 anni e 63 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione prescindendo dall'età anagrafica.

I co.co.co.

E' importante segnalare che per i lavoratori assicurati presso la gestione separata prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (cosiddetti "scoperti") si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti.

Anticipo per i lavori usuranti

Attualmente per le mansioni particolarmente usuranti è riconosciuta un'agevolazione. In pratica il decreto legislativo 374/1993 ha attuato la delega prevista dall'articolo 3 della legge 421/1992. Le disposizioni sono poi state integrate dalle leggi 335/1995 e 388/2000 (articolo 78). Il problema è che per le mansioni "semplicemente" usuranti tardano ad essere approvati i decreti di attuazione. Il beneficio, che consiste in un anticipo della pensione, collegato ad attività che richiedano un particolare logorio del lavoratore: attualmente concesso solo per le attività particolarmente usuranti.

Lavoratori in mobilità

Per 10 mila lavoratori in mobilità lunga viene lanciata una scialuppa di salvataggio con l'applicazione della previgente normativa a condizione che questi soggetti siano stati collocati in mobilità (articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991) sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1- marzo 2004 e che maturino i requisiti per la pensione di anzianità entro il termine di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge 223/1991).

Gli autorizzati ai versamenti volontari

La futura riforma lancia una scialuppa di salvataggio ai soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari della contribuzione anteriormente al 1° marzo 2004. Per questi proscrittori volontari, infatti, si applicheranno le disposizioni attualmente vigenti in materia di pensionamento di anzianità.

Certificazione del diritto alla pensione

E' uno dei punti qualificanti del pacchetto della riforma nel senso che potrà eliminare gli stati di incertezza che aleggiano attorno al lavoratore una volta raggiunto il diritto alla pensione e che stimolano l'interessato alla corsa alla presentazione della domanda di pensione per paura che una norma successiva possa disporre diversamente. Questo clima di incertezza verrà, perciò, eliminato. Il lavoratore, perciò, che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti dalla normativa vigente per i trattamenti pensionistici di anzianità, di vecchiaia retributiva e contributiva potrà ottenere dall'ente previdenziale di appartenenza (Inps, Inpdap e così via) la "certificazione" della propria posizione previdenziale con l'attestazione del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia retributiva e contributiva . Questo diritto potrà essere esercitato dal lavoratore successivamente, quando vorrà, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa . Naturalmente per i lavoratori in possesso di tale certificazione non si applicano le nuove disposizioni che la riforma introdurrà

Il trattamento di vecchiaia

Com'è...	...come sarà (dal 1° gennaio 2008)
<p>Il metodo di calcolo retributivo e contributivo, i requisiti, gli incentivi per chi decide di proseguire il rapporto di lavoro oltre il termine per il pensionamento</p> <p>La pensione di vecchiaia retributiva Questa pensione si ottiene al verificarsi di tre condizioni essenziali: età, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero. I lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e proseguire la propria attività di lavoro autonomo, ma devono cessare da eventuale lavoro dipendente. Dopo la riforma Dini (legge 335/1995) sono due le vie pensionistiche: la pensione di vecchiaia "retributiva" e quella "contributiva", destinata a sostituire negli anni la prima forma di liquidazione. Per andare in pensione, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, è necessario avere 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1° gennaio 2000 in poi. Il terzo requisito richiesto è il possesso di almeno 20 anni di contribuzione versata o accreditata (effettiva, cioè in costanza di rapporto di lavoro, da riscatto, ricongiunzione, contributi figurativi e volontari). Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti. C'è, però, la possibilità di scegliere la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza a seguito di scelta dell'interessato. Comunque, se il richiedente ha effettuato l'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino ai 65 anni di età, la decorrenza verrà fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Sul fronte dell'età sono previste particolari eccezioni per i lavoratori dipendenti (per i lavoratori autonomi, infatti, l'età era stata già fissata a 65 anni per gli uomini e 60 anni per</p>	<p>La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo dal 2008 si ottiene alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal 2008: requisito minimo contributivo di 5 anni e l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, oppure con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;- dal 2008 al 2009: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 60 anni per i soli uomini, in quanto le donne raggiungono il diritto con 5 anni di contribuzione effettiva e 60 anni di età;- dal 2010 al 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 61 anni, sempre per i soli uomini;- dopo il 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 62 anni, sempre per i soli uomini.

le donne): per gli invalidi (almeno all'80%) e i lavoratori non vedenti il requisito relativo all'età è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Se, invece, si tratta di lavoratori non vedenti da periodi anteriori all'inizio dell'assicurazione o con almeno dieci anni di contribuzione o assicurazione dopo l'insorgenza della cecità il requisito relativo all'età è di 55 anni per gli uomini e 50 per le donne.

Sul versante del requisito minimo contributivo sono stabilite delle eccezioni. Ecco le principali: i lavoratori ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992, anche se non si sono avvalsi, possono andare in pensione di vecchiaia con il requisito "cristallizzato" di 15 anni; gli assicurati in possesso di 15 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1992 possono usufruire dello stesso beneficio (15 anni di contribuzione).

La pensione di vecchiaia "contributiva" fino al 2007

I requisiti richiesti sono il compimento del 57° anno di età (età flessibile dai 57 ai 65 anni), la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente e il possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 40 anni di contribuzione (per il raggiungimento dei 40 anni non sono utili i contributi volontari e il riscatto dei periodi di studio, mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il compimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1.5). Inoltre l'importo del trattamento pensionistico non deve essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale (per il 2004 5.740,33 euro). Al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione si prescinde dal requisito anagrafico (57 anni di età), mentre dal limite di importo pensionistico si prescinde al compimento del 65° anno di età.

Il calcolo "retributivo"

Il sistema di calcolo retributivo è legato, appunto, alle retribuzioni pensionabili ed è ancora valido per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Si tratta di lavoratori che non hanno optato

per il nuovo sistema di calcolo contributivo e che ormai non possono più farlo. In parte il calcolo "retributivo" si applica anche ai lavoratori in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo per i contributi riferiti fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli successivi). Questi lavoratori hanno la facoltà di esercitare l'opzione per il sistema contributivo se in possesso , inoltre, di 15 anni di contribuzione dei quali almeno 5 versati nel sistema contributivo , decollato dal gennaio 1996.

Fino al 31 dicembre del 1992 vale una sola regola: il trattamento pensionistico si calcolava prendendo in considerazione la media delle retribuzioni lorde assoggettate a contribuzione, rivalutate degli ultimi 5 anni. In seguito, il decreto legislativo 503/1992 ha modificato la normativa in relazione alla consistenza contributiva (15 anni o meno di 15 anni) che il lavoratore possedeva alla data del 31 dicembre 1992 e ha fissato in due quote la liquidazione della pensione. La quota "A" è relativa all'anzianità contributiva fino alla fine del 1992 liquidata sulla base degli ultimi 5 anni di contribuzione (per i dipendenti pubblici con riferimento all'ultimo stipendio ragguagliato ad anno), la quota "B" all'anzianità successiva e fino al mese precedente la decorrenza della pensione, liquidata sulla base degli ultimi dieci anni di retribuzione pensionabile (per i lavoratori pubblici manca ancora qualche anno per il raggiungimento dei 10 anni).

Il sistema di calcolo "contributivo"

Il calcolo contributivo, introdotto dalla riforma Dini (articolo 1 della legge 335/1995) si basa sull'accantonamento dei contributi annui, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo (Pil). Si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi, nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, senza precedente contribuzione o a chi ha optato per il sistema contributivo, se in possesso di 15 anni di contributi, di cui almeno 5 versati col nuovo sistema e di un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni. Nel sistema contano il montante contributivo individuale e il coefficiente di trasformazione

(tabella A della legge 335/1995) relativo all'età dell'assicurato al momento della pensione. Il montante contributivo è costituito dall'accantonamento annuale della quota contributiva derivante, per i lavoratori dipendenti, dall'applicazione dell'aliquota di computo del 33% sulla retribuzione lorda per i lavoratori dipendenti e del 20% per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata l'aliquota di computo è variabile. Il coefficiente di trasformazione è una percentuale che si commisura sul montante contributivo complessivo e dà la misura della pensione annua lorda. Per ottenere l'importo mensile basta dividere quello annuo lordo per tredici.

Sono previsti benefici per le lavoratrici madri e per chi effettua attività usuranti.

Come proseguire il rapporto di lavoro

La legge 407/1990 ha dato l'opportunità di continuare a lavorare fino a 62 anni di età, limite portato poi a 65 anni dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992). L'opportunità spetta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti o alle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative a condizione che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia Inps o degli altri trattamenti (sostitutivi, esclusivi o esonerativi).

La legislazione italiana, per incoraggiare questa scelta, ha fissato alcuni incentivi per chi opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro. E' anche previsto un beneficio per i lavoratori con 40 anni di contribuzione prima del compimento di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini che decidano di proseguire l'attività lavorativa. In pratica il 60% della contribuzione versata concorre ad aumentare l'ammontare della pensione (il calcolo si effettua esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal compimento dell'età pensionabile), mentre il restante 40% viene destinato alle regioni di residenza del lavoratore e finalizzato al finanziamento di attività di assistenza ad anziani non autosufficienti e famiglie.

L'assegno di invalidità

Com'è...	...come sarà (dal 1° gennaio 2008)
<p>L'assegno di invalidità La legge 12 giugno 1984, n. 222 (entrata in vigore il 1° luglio 1984) ha istituito l'assegno ordinario di invalidità, non reversibile ai superstiti. Tale assegno di invalidità riguarda, perciò, le domande presentate dal 1° luglio 1984 in avanti (prima decorrenza utile del 1° agosto 1984). Esiste anche l'assegno privilegiato di invalidità ma è una forma di assegno che raramente si verifica presso l'INPS.</p> <p>Nuova definizione dell'invalidità Si considera invalido, secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 222/84, per il conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti) l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. La nuova definizione di invalidità sostituisce il concetto di capacità di guadagno con quello di capacità di lavoro. Questo significa che il giudizio di invalidità deve essere rapportato alla sola validità fisio-psichica dell'assicurato e alle sue attitudini con esclusione dei fattori socio-economici come risulta confermato espressamente dall'articolo 15, comma 1, della legge 222/84, che abroga il richiamo alla situazione socio-economica della provincia contenuto nell'articolo 36 del D.P.R. 639/1970.</p> <p>La riduzione della capacità di lavoro va valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato considerando, cioè, i fattori soggettivi (età, sesso, esperienza professionale e così via) che servono a determinare le attitudini del richiedente la pensione e del lavoro</p>	<p>Dal 2008 l'ipotesi di riforma all'esame del Parlamento non presenta modifiche.</p>

precedentemente svolto dal quale deve svilupparsi l'indagine riguardante i lavori affini espletabili. L'espressione "occupazioni confacenti" si deve intendere riferita sia ad attività di natura subordinata che autonoma. In questo contesto è rilevante il caso del declassamento che solo se notevole esclude il carattere confacente dell'attività .

I Requisiti

I requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità sono i seguenti:

- requisito sanitario: riduzione della capacità di lavoro (in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale), a meno di un terzo;

- requisiti assicurativi e contributivi: possesso di almeno 5 anni di anzianità assicurativa (è necessario, cioè, che siano trascorsi non meno di 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione) e di almeno 5 anni (260 contributi settimanali ovvero 1350 contributi agricoli giornalieri) di contributi di cui almeno 3 (156 contributi settimanali ovvero 810 contributi agricoli giornalieri) nel quinquennio precedente la relativa domanda.

Requisiti contributivi per artigiani e commercianti: valgono gli stessi requisiti dei lavoratori dipendenti per il rinvio di carattere generale alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti contenuto nelle leggi istitutive delle due gestioni (articolo 1, comma 2, della legge n. 463 del 4 luglio 1959, per gli artigiani e articolo 1, comma 3, della legge n. 613 del 22 luglio 1966 per gli esercenti attività commerciali).

Requisiti contributivi per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri: 5 anni trascorsi dalla data di inizio dell'assicurazione; almeno 780 contributi giornalieri; almeno 468 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda.

La verifica del requisito contributivo richiesto dagli articolo 4 e 10 della legge 222/84 nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione di inabilità va effettuata con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa e non al momento della decorrenza eventualmente

differita della prestazione pensionistica .
Questo requisito contributivo deve quindi intendersi raggiunto con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda.

Rischio precostituito

L'articolo 1, comma 2, della legge 222/84, traducendo in norma di legge il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 163/1983, ha stabilito che il diritto all'assegno di invalidità esiste anche nei casi nei quali la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo preesista al rapporto assicurativo a condizione che vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità in concreto viene richiesto che la capacità lavorativa risulti ulteriormente ridotta per effetto di soli fattori biologici, indipendentemente dalla misura della ulteriore riduzione che può essere anche di modesta entità. Naturalmente, quando l'aggravamento sia sopravvenuto o la nuova infermità sia insorta dopo la presentazione della domanda di assegno, la decorrenza della prestazione va fissata al primo giorno del mese successivo a quello di sopravvenienza dell'aggravamento o di insorgenza della nuova infermità .

Domanda e decorrenza

La domanda va completata col modello SS3, compilato dal medico dell'interessato, disponibile presso qualsiasi ufficio INPS, e con i certificati anagrafici indicati nel modello di domanda oppure da autocertificazioni di questi certificati. Per l'autocertificazione si rinvia il lettore al capitolo primo di questa libro. L'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla maturazione dei requisiti, se successiva.

Durata e conferma dell'assegno di invalidità
L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per ulteriori periodi triennali a condizione che la riduzione della capacità lavorativa permanga al di sotto del limite di legge. Questa permanenza va accertata

considerando anche l'eventuale attività lavorativa svolta dall'interessato. Il titolare dell'assegno, per ottenere la conferma, deve presentare apposita domanda. La conferma triennale ha effetto:

° dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se tale presentazione avviene nel semestre precedente la data terminale del triennio (il pagamento dell'assegno, quindi, non subisce soluzioni di continuità);

° dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda quando la domanda stessa viene presentata entro 120 giorni successivi alla data terminale del triennio (il nuovo triennio, però, va calcolato dalla data di scadenza del precedente triennio).

Viene considerata quale nuova domanda di assegno quella di conferma presentata dopo la scadenza del termine di 120 giorni.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno diventa definitivo. In questi tre riconoscimenti è compresa anche la prima visita di concessione dell'assegno di invalidità e cioè la definitività dell'assegno è dato dalla prima visita più due conferme. La liquidazione di un nuovo assegno di invalidità non è equiparabile alla conferma triennale. Resta, comunque ferma la facoltà di revisione prevista dall'articolo 9 della legge 222/84 (revisione d'ufficio da parte dell'Inps oppure a domanda da parte dell'interessato). Quando dagli accertamenti di revisione d'ufficio risulti cessato lo stato invalidante o di inabilità scatta la revoca della prestazione con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento.

Invalidità civile e assegno

L'assegno di invalidità è compatibile con la pensione di inabilità civile (invalidità civile totale) mentre è incompatibile con l'assegno di invalidità civile (invalidità civile parziale).

L'assicurato riconosciuto invalido e già titolare di assegno di invalidità civile dovrà scegliere quale de due trattamenti intende percepire. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 407 del 29 dicembre 1990 stabilisce, infatti, che le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell'Interno (ora

corrisposte dall'Inps con onere a carico delle Regioni) non sono compatibili con pensioni dirette, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio e per le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Viene data, comunque, facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Assegno di invalidità e versamenti volontari. La percezione dell'assegno di invalidità è compatibile con i versamenti volontari.

Assegno e rendita Inail

L'articolo 1, comma 43, della legge 335/95 ha stabilito l'incumulabilità degli assegni di invalidità, delle pensioni di inabilità e delle pensioni ai superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'Inail o dall'Ipsema. L'incumulabilità scatta, fino a concorrenza della rendita, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi (la legge 335/95 è entrata in vigore, infatti, il 17 agosto 1995). Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge 335/95 fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Le rendite estere sono cumulabili con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 335/95 per il semplice motivo che questa norma parla di rendite erogate secondo una disposizione nazionale (D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, cioè il testo unico Inail).

Riduzione dell'assegno.

L'art. 1, c. 42, della legge 335/1995 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) prevede la riduzione dell'assegno di invalidità, secondo la Tabella G, allegata alla stessa legge, quando il titolare dell'assegno risulti in possesso di redditi da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa. Tale incumulabilità di una quota in percentuale degli assegni di

invalidità scatta per le pensioni aventi decorrenza dal 1° settembre 1995. Per gli assegni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la stessa legge 335/1995 fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

La pensione ai superstiti

Com'è...	...come sarà (dal 1° gennaio 2008)
<p>Il trattamento indiretto e quello di reversibilità: beneficiari, misura della prestazione, casi di incompatibilità</p> <p>Il trattamento di pensione ai superstiti è a due vie: la pensione indiretta che spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte di un lavoratore assicurato e il trattamento di reversibilità se la persona deceduta era già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità. La pensione indiretta spetta solo se il lavoratore aveva accumulato, anche in epoche diverse, almeno 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la scomparsa.</p> <p>La disciplina dei trattamenti di reversibilità e indiretti, in vigore per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Inps) è stata estesa dalla legge 335/1995 a tutte le forme previdenziali esclusive o sostitutive di questo regime.</p> <p>La domanda di reversibilità o di pensione indiretta può essere presentata direttamente alle sedi territoriali Inps competenti o attraverso gli enti di patronato, regolarmente delegati dall'interessato.</p> <p>I beneficiari</p> <p>Il trattamento spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- al coniuge, anche se separato o divorziato, a patto che non abbia contratto un nuovo	<p>Dal 2008 l'ipotesi di riforma all'esame del Parlamento non presenta modifiche.</p>

matrimonio. Il coniuge separato con addebito può ottenere la pensione ai superstiti solo se titolare di un assegno alimentare fissato da tribunale a carico del coniuge scomparso. Il divorziato ha diritto al trattamento se titolare di assegno divorziale. Inoltre la data di inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto deve risultare anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio. Se lo scomparso aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio il diritto al trattamento di reversibilità spetta sia al coniuge superstite e sia quello divorziato.

- ai figli che alla data di scomparsa del genitore siano minori, studenti o inabili o a suo carico (si intendono figli quelli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge). I figli aventi diritto al trattamento sono i minorenni, gli studenti fra i 18 e i 21 anni, a carico dello scomparso, che non prestano attività lavorativa, gli universitari per la durata del corso legale di studi (comunque non oltre i 26 anni), sempre a patto che non svolgano attività lavorativa e fossero a carico del genitore. Il diritto spetta anche ai figli inabili con grave infermità fisica o mentale tale da non consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa.

- ai nipoti minorenni che erano a carico della nonna o del nonno scomparso.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti il diritto spetta anche ai genitori e, in mancanza di questi, anche ai fratelli celibi o alle sorelle nubili.

Quanto spetta

L'importo della pensione si ottiene applicando le aliquote di reversibilità alla pensione diretta liquidata o a quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Il 60% spetta al coniuge, il 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge. Spetta, invece, il 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli gli aventi diritto, mentre compete il 15% a ciascun genitore, fratello o sorella. Se c'è un solo figlio superstite la quota può essere elevata al 70 per cento per le pensioni con decorrenza dal 17 agosto 1995. Se hanno

diritto più superstiti, comunque il totale delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore deceduto (in caso di pensione indiretta) o all'ammontare della pensione diretta liquidata (in caso di pensione di reversibilità).

Dal 1° gennaio 1996 sono stati introdotti dei paletti: l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. I trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla tabella F allegata alla legge n. 335.

Si ricorda che l'assegno di invalidità (legge 222/1984) non è reversibile. Se il vedovo o la vedova contraggono un nuovo matrimonio scatta la revoca della pensione di reversibilità e viene liquidata una doppia annualità pari a 26 mesi della quota di pensione di reversibilità.

BONUS PER CHI RINVIÀ

La riforma ripropone il bonus in busta paga per incoraggiare i lavoratori del settore privato, essendo ancora esclusi, come in precedenza, i dipendenti pubblici, a rinviare il pensionamento anticipato. L'incentivo già esisteva, introdotto dalla legge Finanziaria del 2001. Ma, sia per motivi fiscali (le tasse assorbivano in gran parte il premio) sia burocratici, non ha funzionato granché.

Il nuovo incentivo è molto consistente: l'intera aliquota contributiva: 32,7%, e per giunta esentasse. Questo significa che chi rinverrà il pensionamento di anzianità da qui a tutto il 2007, potrà continuare a lavorare intascando lo stipendio maggiorato di oltre un terzo, senza pagare ulteriori imposte, né legandosi con alcun contratto. Naturalmente, non pagando più i contributi, il cui valore entrerà in busta paga anziché nelle casse dell'Inps, il dipendente con il bonus non si vedrà accreditare alcuna contribuzione utile alla pensione. In altre parole, la rendita verrà calcolata sulla base degli stipendi e della anzianità contributiva maturata alla data in cui sceglie di continuare a lavorare, e verrà corrisposta quando cesserà il rapporto di lavoro. Le modalità di attuazione degli incentivi saranno stabilite con decreto del ministro del Lavoro.

A chi conviene? (alcuni esempi)

L'istituto di previdenza Inpdap ha calcolato che un dipendente **57 anni di età e 35 di contributi su una retribuzione lorda annua di 25 mila euro (18 mila euro netti)** all'anno l'incentivo previsto dalla riforma porterà un aumento netto di 8.163 euro, cioè il 45,5% in più. Se questa stessa persona continuasse a lavorare senza accedere al bonus, prenderebbe però una pensione più alta. Per esempio, con due anni in più

avrebbe 1.204 euro in più all'anno. Nello stesso periodo, se avesse scelto il bonus, avrebbe guadagnato 16.326 euro in più, ma poi avrebbe avuto una pensione più leggera (24 mila euro in meno in 20 anni).

Il caso di un dipendente **57 anni di età e 35 di contributi, con una retribuzione annua pari a 35.000 euro**. Rinviando il pensionamento, nel periodo 2004-2007 incasserebbe un bonus di 39.216 euro (817 euro al mese per 4 anni). La sua pensione, liquidata sulla base dei 35 anni di contributi effettivamente versati, risulterebbe pari a 18.959 euro annui, al netto dell'Irpef, circa 1.458 euro netti al mese. Se invece avesse continuato con il versamento dei contributi (anziché chiedere il bonus) per altri 4 anni (dal 2004 al 2007) avrebbe potuto contare (con 39 anni di anzianità) su una pensione di 20.728 euro all'anno, sempre al netto dell'Irpef, 1.594 euro al mese. Praticamente, avrebbe un «danno» in termini di pensione di 1.769 euro netti all'anno che proiettati per 20 anni si tradurrebbero in 35.380 euro in totale. A conti fatti, il bonus è superiore, ma non di tanto.

Facciamo ora una ipotesi del dipendente, in situazione analoga (che matura i **57 anni di età e 35 di contribuzione**), ma con una retribuzione annua pari a 80.000 euro. Rinviando il pensionamento, nel periodo 2004-2007 incasserebbe un bonus totale di 89.664 euro (1.868 euro al mese per 4 anni). La sua pensione, liquidata sulla base dei 35 di contributi effettivamente versati, risulterebbe pari a 31.706 euro annui, al netto dell'Irpef, circa 2.438 euro netti al mese. Se invece avesse continuato con il versamento dei contributi (anziché chiedere il bonus) per altri 4 anni (dal 2004 al 2007) avrebbe potuto contare (con 39 anni) su una pensione di 35.516 euro all'anno, sempre al netto dell'Irpef, 2.732 euro al mese. Come si può notare, il trattamento pensionistico, quando la retribuzione di base supera il cosiddetto tetto (37.883,00 euro nel 2004), è proporzionalmente meno favorevole in quanto la quota eccedente il tetto non viene conteggiata con un'aliquota di rendimento inferiore al 2% all'anno, che può raggiungere anche lo 0,90% (oltre i 70 mila euro del 2003). In questo caso il «danno» in termini di pensione sarebbe di 3.810 euro netti all'anno che proiettati per 20 anni si tradurrebbe in 76.200 euro in totale.

	57 anni di età, 35 di contributi	57 anni di età, 35 di contributi	57 anni di età, 35 di contributi
Retribuzione annua	25.000 €	35.000 €	80.000 €
Bonus 2004 - 2005	16.326 €	19.758 €	44.832 €
Bonus 2004 - 2007	32.652 €	39.516 €	89.664 €
Pensione netta annua con bonus		18.959 €	31.706 €
Pensione netta annua senza bonus		20.728 €	35.516 €
Danno ventennale	24.080 €	35.380 €	76.200 €

TFR (liquidazione) in sei mesi bisogna decidere

Il trattamento di fine rapporto (Tfr), la vecchia indennità di liquidazione accumulata ogni anno presso l'azienda, spetta all'operatore che cessa il rapporto per qualunque motivo (dimissioni o licenziamento). La sua misura, in linea di principio, si ottiene sommando, in ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo della retribuzione dell'anno divisa per 13,5. Questo criterio di calcolo fa sì che in pratica il Tfr sia pari al 6,9% dello stipendio. L'importo accantonato anno per anno è soggetto a una rivalutazione; al 31 dicembre, infatti, va incrementato applicando un tasso fisso dell'1,5% più il 75% del tasso di inflazione.

Entro sei mesi dai provvedimenti attuativi della riforma, il lavoratore dovrà dire se il Tfr maturando (ossia quello che ancora deve essere accumulato) resterà in azienda. Se non ci sarà comunicazione, il Tfr sarà automaticamente trasferito ai fondi (regola del silenzio-assenso). Per scegliere occorrerà quindi confrontare due rendimenti, quello stabilito per legge per il Tfr presso l'azienda, e quello atteso dal fondo complementare, influenzato dai mercati finanziari nei quali il fondo investe

Meno di 18 anni di versamenti nel 95?

Chi al 31 dicembre del 1995 aveva meno di 18 anni di contributi viene coinvolto in pieno dal riordino previdenziale. Praticamente potrà andare in pensione solo al raggiungimento dei 40 anni di contributi, quindi presumibilmente con più di 57 anni, o dovrà rassegnarsi ed attendere il compimento dell'età pensionabile (60 anni le donne, 65 gli uomini).

Peraltro, questa fascia di lavoratori ha già subito i rigori della riforma del 1995, in fatto di sistema di calcolo della rendita. Per loro è previsto il criterio cosiddetto misto e cioè retributivo, per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e contributivo per i periodi di attività successivi al primo gennaio 1996. Il tutto retributivo, basato sugli stipendi percepiti nel corso dell'ultimo decennio sarebbe stato ampiamente più favorevole. Ma ora cade anche la possibilità di mollare il lavoro dopo 35 anni a 57 anni di età.

Nel criterio misto, il rendimento è più elevato quanto maggiore sono i versamenti effettuati entro il 31 dicembre del 1995. Un esempio. Il dipendente con uno stipendio finale di 30 mila euro, che va in pensione a 60 anni, con 40 anni di contributi di cui 10 maturati entro il 1995 e 30 successivamente, avrà una rendita di circa 20 mila euro. In questo caso il rendimento in pensione, rispetto all'ultimo stipendio, si aggira intorno al 65%. A parità di retribuzione e di anni di contribuzione versata si deve accontentare, rispetto al collega che beneficia del criterio di calcolo retributivo, di una rendita inferiore del 15%.

Neoassunti

La riforma investe anche coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, limitatamente però ai requisiti richiesti per ottenere la pensione. Gli attuali requisiti, ossia minimo di 57 anni di età e 35 anni di versamenti, varranno solo sino a tutto il 2007. Dal 2008 occorrono 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli

uomini, con almeno 5 anni di anzianità contributiva, oppure 35 anni di contributi accompagnati dal compimento del 60° anno di età (61 per gli autonomi), ovvero 40 anni di anzianità a prescindere dall'età. Con il sistema contributivo, la pensione è destinata a crescere gradualmente per ogni anno in più di lavoro. Il meccanismo che sta alla base del nuovo criterio di calcolo è abbastanza semplice. Il lavoratore, con il concorso della ditta, provvede annualmente ad accantonare il 33% del proprio stipendio (artigiani, commercianti e co.co.co. accantonano invece il 20% del reddito). Il conto contributivo viene rivalutato ogni anno sulla base della dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo), e cioè la ricchezza nazionale. In pratica, più cresce l'Azienda Italia, maggiori saranno le rendite su cui si potrà contare. Alla data del pensionamento, al montante contributivo, ossia alla somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età (coefficienti che saranno presto rivisti al ribasso): 5,163%, per chi decide di lasciare il lavoro e di chiedere la pensione a 60 anni, 5,514% per chi resisterà fino a 62 anni e al 6,136% per chi sceglie di arrivare fino all'età di 65 anni.

Il che significa che per un giovane di 20 anni appena assunto il rendimento dopo 40 anni di lavoro sarà attorno al 50% dell'ultimo stipendio.